



**SUMMER FANCY FOOD 2011  
WASHINGTON 10 – 12 LUGLIO MAGGIO 2011**

**Termine per la presentazione delle domande: 23 MARZO 2011**

**TITOLO I  
CARATTERISTICHE DELL'AZIONE**

**Articolo 1 – Premessa.**

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere lo sviluppo delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa organizza la partecipazione alla Fiera Internazionale "Summer Fancy Food di Washington 2011" all'interno dello spazio Regionale di Toscana Promozione.

La manifestazione, che si svolgerà dal 10 al 12 Luglio 2011, rappresenta una importantissima opportunità di apertura verso il mercato internazionale in quanto si tratta di una delle maggiori Fiere al mondo del settore agroalimentare.

**Articolo 2 – Soggetti ammessi e requisiti di ammissione**

Sono ammesse a partecipare all'iniziativa **un numero massimo di 5 imprese** appartenenti al settore agroalimentare nonché Associazioni e Consorzi di settore che al momento della presentazione della domanda:

1. abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa;
2. siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
3. non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
4. non siano morose nei confronti della Camera di Commercio di Pisa con riferimento alla partecipazione ad altri eventi promozionali dalla medesima organizzati e promossi;
5. rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006 ("De Minimis");

2. I soggetti ammessi non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006.

**Articolo 3 – Costi e caratteristiche dell'azione promozionale**

1. Il costo di partecipazione per ogni singola impresa è pari a **€uro 1.800,00** da saldare in unica soluzione alla Camera di Commercio di Pisa **entro e non oltre il 15 Aprile 2011** pena l'esclusione dall'iniziativa, sul seguente conto:

Camera di Commercio di Pisa  
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette  
**IBAN: IT48W0856270910000030015010**

Causale: **SUMMER FANCY FOOD WASHINGTON 2011**

**Copia del bonifico** dovrà essere trasmessa, quale attestato di pagamento, al fax 050/512.263 o via mail a Francesco Soriani ([francesco.soriani@pi.camcom.it](mailto:francesco.soriani@pi.camcom.it))

Le relative fatture saranno emesse dalla Camera di Commercio di Pisa e intestate ai soggetti indicati solo dopo l'avvenuto bonifico.



Le aziende partecipanti dovranno trasmettere alla Camera di Commercio di Pisa al **Fax 050/512.263** il modulo "dati fiscali delle aziende partecipanti alla Fiera SUMMER FANCY FOOD 2011" allegato al presente Bando.

**Le spese per la spedizione della merce a destinazione**, sono a totale carico delle aziende che prenderanno parte all'evento.

2. La quota versata da ciascuna impresa o consorzio partecipante viene a coprire solo una parte dei costi relativi all'affitto ed allestimento dello stand collettivo. La restante parte dei costi verrà sostenuta da Toscana Promozione e dalla Camera di Commercio di Pisa.

L'entità del contributo complessivo per ciascun impresa o consorzio potrà pertanto essere quantificato e comunicato solo successivamente alla scadenza del presente bando, sulla base del numero complessivo di imprese e consorzi aderenti.

3. Con la sottoscrizione del modulo di adesione l'impresa partecipante si impegna irrevocabilmente a versare la quota dovuta entro i termini e con le modalità indicate nel Bando. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà della Camera, la Camera stessa provvederà, entro 60 giorni dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'impresa. In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'impresa non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'impresa non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato.

#### **Articolo 4 – Modalità e termine di presentazione della domanda**

1. Per poter partecipare alla Fiera in oggetto le imprese di cui all'art. 2 dovranno presentare al Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese della Camera di Commercio, apposita richiesta (Allegato 1), **entro e non oltre il 23 Marzo 2011**, secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: [cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it](mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it) se il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso di files inviati tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato PDF)
- tramite lettera raccomandata a.r al seguente indirizzo:  
*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa  
Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese  
Bando per la partecipazione al Summer Fancy Food Washington 2011  
Piazza Vittorio Emanuele II, 5  
56125 PISA*

Alla domanda va allegata una fotocopia di un **documento d'identità** in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa.

2. Alla domanda di partecipazione (Allegato 1), firmata dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere allegate la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **"Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis"** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da maggiorenne con capacità di agire (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445), compilate sugli appositi moduli predisposti dalla Camera di Commercio e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa (Allegati 2 e 3). Nel caso in cui dalla quantificazione del contributo di cui all'art. 3 del presente bando risultasse che l'impresa o consorzio abbia beneficiato di contributi in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore ai 200.000 € negli ultimi 3 anni, l'impresa dovrà sostenere i costi complessivi relativi alla partecipazione all'iniziativa e non potrà usufruire del contributo camerale.

#### **Articolo 5 – Normativa comunitaria (Regime "De Minimis")**

1. I contributi sono concessi in base al regime *"De Minimis"* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.



2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

## TITOLO II PROCEDIMENTO

### Articolo 6 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.

2. L'inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.

3. L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 050-512280/229 – fax 050-512263 – e-mail [promozione@pi.camcom.it](mailto:promozione@pi.camcom.it)).

### Articolo 7 – Accettazione ed istruttoria della domanda

1. L'accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione (Allegato 1).

A tal fine faranno fede il timbro postale (in caso di invio tramite A/R), l'apposizione del protocollo camerale e dell'ora (nell'ipotesi di consegna a mano) nonché la data e l'ora di invio (nel caso di inoltramento tramite fax o posta elettronica certificata).

2. Pervenuta la documentazione di cui all'articolo 4, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto, ed aver verificato i requisiti di cui all'Art. 2, il Responsabile del procedimento propone, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, al Dirigente Area Promozione e Sviluppo dei Sistemi Economici della Camera di Commercio di Pisa l'ammissione dell'impresa al progetto editoriale.

Il Responsabile del procedimento provvederà a comunicare alle imprese, la cui domanda ha superato positivamente l'istruttoria, l'ammissione all'iniziativa.

### Articolo 8 – Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 5 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la non accettazione della domanda di partecipazione.

2. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità all'iniziativa.

3. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni.

---

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.



Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

#### **Articolo 9 – Assegnazione spazi espositivi**

Alle imprese che hanno presentato domanda e superato l'istruttoria verrà assegnato un modulo espositivo della dimensione di circa 6 mq. L'assegnazione delle aree e/o degli stand viene decisa dalla Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con Toscana Promozione, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. La Camera si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. E' fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di sub-concedere in tutto o in parte a terzi lo spazio espositivo loro assegnato senza la preventiva autorizzazione scritta dalla Camera di Commercio di Pisa. E' prevista, compatibilmente con le disposizioni dell'Ente organizzatore dell'iniziativa, la coesposizione di più imprese nello stesso modulo purché le stesse, compilando la domanda di partecipazione ed accettando le condizioni generali, si rendano responsabili in solido di tutti gli obblighi nascenti dalla partecipazione all'iniziativa.

Se l'azienda non provvede, nella giornata antecedente l'apertura della manifestazione, all'adeguato allestimento dello spazio assegnato e se, durante lo svolgimento della manifestazione, un proprio rappresentante non presidia adeguatamente lo spazio assegnato all'azienda, il medesimo spazio sarà redistribuito in maniera equa alle altre aziende partecipanti alla collettiva.

#### **Articolo 10 – Rinunce**

L'impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta alla Camera di Commercio di Pisa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via fax.

Se, in seguito alla rinuncia dell'azienda, la Camera di Commercio avrà la possibilità di recuperare i costi sostenuti per l'acquisizione dello spazio espositivo e – in ogni caso – se la rinuncia viene notificata all'Ufficio Promozione/Estero della Camera di Commercio entro 10 gg. dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione e la relativa assegnazione dell'area, nulla è dovuto dall'azienda.

Trascorso detto termine l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dalla Camera di Commercio per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 30% dell'ammontare dovuto.

In caso di rinuncia notificata per scritto all'Ufficio promozione/Estero della Camera di Commercio oltre i 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o in caso di mancata presenza del proprio rappresentante aziendale presso lo spazio fieristico assegnato, l'impresa è tenuta **OBBLIGATORIAMENTE** al versamento della quota indicata nel Bando di partecipazione.

#### **Articolo 11 – Avvertenze**

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

2. Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

3. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.



4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

**Articolo 12 – Conclusione del procedimento**

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

**Articolo 13 – Risoluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.

**Articolo 14 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010.